



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO

Oggetto: crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli Avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Con riferimento all'oggetto, trasmetto alle SS.LL. le seguenti note riassuntive che si propongono di accelerare le relative procedure e di razionalizzare i tempi di lavorazione di competenza dell'Ufficio contabilità di questa Corte.

1. Come noto, il D.M. 15 luglio 2016 in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli Avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ha previsto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità *"per gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2001"* di *"compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi"*.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del citato D.M. 15 luglio 2016 i crediti da portare in compensazione *"devono essere liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento (non opposto) a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002"* e *"non devono risultare pagati, neanche parzialmente"*

A norma dell'art. 3, commi, 4, 5, 7 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere stata emessa *"fattura elettronica...ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione"* dei crediti (PCC), attraverso la quale *"il creditore deve esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione"* (per l'intero importo della

fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilità, "la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3".

L'art. 3, comma 6, infine, stabilisce che *"per l'anno 2016 l'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 al 30 novembre"*, mentre a regime *"a decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno"*.

2. La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la piattaforma elettronica di certificazione (art. 4) la quale in sintesi:

-seleziona *"fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziare dall'art. 1, comma 779, della legge"* le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, per l'ammissione alla procedura di compensazione;

-comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l'ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;

- trasmette all'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, *"l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione"*.

3. La piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) è reperibile al seguente indirizzo web:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

Per esercitare l'opzione di compensazione l'Avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale "libero professionista", accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità-modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'albo degli Avvocati.

4. La registrazione alla piattaforma deve essere preceduta dalla preregistrazione.

La preregistrazione implica che il personale amministrativo del Tribunale ove ha sede l'Ordine di appartenenza del singolo Avvocato iscriva sulla piattaforma:

nome e cognome;

indirizzo di posta elettronica certificata;

estremi di un documento in corso di validità.



Compiute queste operazioni, ciascun Avvocato potrà autonomamente completare la procedura di registrazione, come da guida che si allega alla presente nota.

A tale riguardo i Presidenti dei Tribunali sono stati sensibilizzati a fornire, tramite il proprio personale amministrativo, la dovuta assistenza.


5.L'iscrizione alla piattaforma è indispensabile per rendere più celeri le operazioni di competenza dell'ufficio contabilità di questa Corte, destinataria, tramite sistema informatico, delle comunicazioni di avvenuto presentazione della richiesta di compensazione.

Confido nella consueta collaborazione delle SS.LL. nella diffusione della presente nota ai rispettivi iscritti all'Ordine in vista di un sempre maggiore ricorso alla compensazione con conseguente alleggerimento del carico di lavoro di questa Corte.

Firenze, 15 febbraio 2019.

La Presidente della Corte

Margherita Cassano

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a cursive flourish, enclosed within an oval shape.

